

Renzo CUINI
dottore commercialista
revisore dei conti
Studio: Via Maddalena, 2
63018 Porto Sant'Elpidio (AP)
Tel. e Fax 0734/901350
Mob. 3687549269
Mail: renzocuini@libero.it
Iscriz. Odcec Fermo n. 137/a

Circolare n.01/2017

Oggetto: Sintesi delle principali novità recate dalla legge di bilancio 2017

Dichiarazioni d'intento

- Le dichiarazioni pervenute fine dicembre inizio 2017 dovranno essere sostituite, infatti sono valide sino al 28/02/2017.

Dal primo marzo la dichiarazione può riguardare una singola operazione specificandone il relativo importo, oppure più operazioni fino a concorrenza di un importo predeterminato.

Le vecchie dichiarazioni con validità dal 01/01/2017 al 31/12/2017 cessano la loro efficacia il 28/02/2017 ed in assenza di nuove dichiarazioni d'intento si tornerà a fatturare con IVA.

Il fornitore dovrà prestare attenzione per evitare di emettere fatture senza Iva per importi eccedenti quelli indicati. Il cliente raggiunto il plafond di acquisti comunicato al fornitore "X", potrà emettere ulteriore dichiarazione d'intento specificandone il nuovo importo.

Resta confermato l'obbligo :

- del fornitore di riscontrare l'avvenuta presentazione telematica della dichiarazione d'intento (occorre collegarsi al sito:www.agenziaentrate.gov.it percorso: SERVIZI ONLINE/SERVIZI FISCALI/SERVIZI SENZA REGISTRAZIONE/VERIFICA RICEVUTA DICHIARAZIONE D'INTENTO).
- di numerazione progressiva e annotazione entro 15gg, da parte del dichiarante e del ricevente in apposito registro delle dichiarazioni d'intento.

Restano valide, e dunque non dovranno essere rimesse, le vecchie dichiarazioni d'intento che recano un importo fisso e che al 28/02/2017 non siano esaurite.

Rottamazione delle cartelle

Si tratta di una ghiotta occasione per definire cartelle esattoriali ottenendo sconti notevoli; la questione va valutata caso per caso con particolare attenzione alla presenza di rateazioni in corso. In sintesi, la domanda di rottamazione va presentata all'Agente della riscossione entro il 31/03/2017; sarà lo stesso a comunicare l'importo dovuto per la definizione (eliminate sanzioni ed interessi di mora) il pagamento potrà avvenire al massimo in 5 rate di pari importo, 3 nel 2017 e 2 nel 2018, il **70%** va versato nel 2017 ed il **30%** nel 2018.

Nuove comunicazioni trimestrali IVA

Entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (per quest'anno la prima comunicazione sarà effettuata entro il 25/07/2017 con i dati relativi al I semestre) si comunicano i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate.

Negli stessi termini si trasmettono i dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva (indifferentemente se mensili o trimestrali) e dall'esito della liquidazione credito o debito.

Non è richiesto l'invio dei corrispettivi che comunque confluiscono nelle liquidazioni periodiche Iva.

Interessi Legali

Dal 01/01/2017 la misura degli interessi legali passa allo 0.1% (rispetto allo 0.2% applicabile nel 2016). Sarà più conveniente il ravvedimento operoso.

Prelevamenti non giustificati

I prelievi superiori a 1.000 euro giornalieri e comunque superiori a 5.000 euro mensili possono determinare un accertamento, cioè essere considerati ricavi non dichiarati se non viene indicato il beneficiario e lo stesso non risulta dalle scritture contabili.

Contributi Inps gestione separata

Professionisti privi di altra forma pensionistica: 25,75%

Percettori di pensione ed iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie: 24%

Co.co.co e simili: 32,72%.

Dichiarazione

Il 2017 segna la fine della dichiarazione unificata, cioè il Modello Unico, infatti la dichiarazione Iva per l'anno 2016 andrà presentata nel mese di febbraio. Questo adempimento assorbe la comunicazione dati Iva, mentre restano invariati i termini per il versamento del saldo Iva che può iniziare dal 16/03/2017 oppure essere differito al 30/06 cioè entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Iperammortamento

Si tratta di un incentivo fiscale per favorire lo sviluppo tecnologico e consiste nel riconoscimento di una maggiorazione del costo di acquisto pari al 150% del costo fiscale del bene nuovo. L'agevolazione è riconosciuta per gli acquisti di beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico "*industria 4.0*" effettuati entro il 30/06/2018 purchè entro il 31/12/17 sia pagato un acconto di almeno il 20%.

Ulteriori novità

Segnaliamo infine, senza entrare nel merito:

- l'istituzione del Regime di cassa riservata ai soggetti in contabilità semplificata;
- l'istituzione dell'IRI (imposte sul reddito d'impresa) pari al 24%, trattasi di un regime opzionale riservato alle imprese individuali e società di persone in regime contabile ordinario.

Accorpamento codici tributo

Si ricorda che dal 01/01/2017 sono stati soppressi per accorpamento, alcuni codici tributo, tra i più diffusi si ricorda:

- codice 1004 che diventa 1001
- codice 1038 che diventa 1040.

L'eventuale utilizzo del codice 1038 per le ritenute sulle provvigioni versate il 16/01/2017 risulterebbe errato e dunque oggetto di rettifica in 1040 con apposita comunicazione all'agenzia dell'entrate. *Per approfondimento si rinvia alla risoluzione n. 13/E del 17/03/16 dell'agenzia entrate.*

Porto Sant'Elpidio, li 06/02/2017

Renzo Cuini

